



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE
PUBBLICHE**

SERVIZIO INFRASTRUTTURE

N. 540 del registro delle determinazioni

del 16/05/2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

MODIFICA P.TO 4) DELLA DETERMINA
DIRIGENZIALE N.245 DEL 12/03/2018, ATTINENTE
I CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE, PER LA
RIMOZIONE PLATEA E BASAMENTO BOX-
CANTIERE IN C.A, POSIZIONATI SU AREA
PRIVATA CRIVELLI-ORESTE (F.M. 159 P.LLE 1926
E 1927)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

-con deliberazione di G.C. 110/2013 si approvava il progetto preliminare per la realizzazione di un sottopasso pedonale alla SS 96 lateralmente a Via Pietro Colletta, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche – 2012/2014 per un importo di €.210.000,00, finanziato con oneri di urbanizzazione;

- con determina a contrarre n.1291/2013, si avviava l'iter di gara per la scelta del contraente economico mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dell'appalto integrato, specificandone l'importo a base d'asta di €.160'812,50 (€.143'812,50 per l'esecuzione dei lavori, di cui €.9'164,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €.17'000,00 per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione);

- con determinazione dirigenziale n.445 del 06/05/2014, si nominava la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi, che con verbale del 07.10.2014, dichiarava la ditta SANT'ANGELO SRL P.IVA 025473000737, con sede in Ginosa (TA), frazione Ginosa Marina in Viale Trieste civ.2, avente Amministratore Unico SANT'ANGELO Stefania, provvisoriamente aggiudicataria della gara de quo, subordinando la validità del proprio giudizio all'acquisizione di:

a) al parere e/o nulla osta dell'A.N.A.S. sull'intervento in generale e relativamente all'utilizzo e occupazione delle aree di pertinenza della SS96 di proprietà dell'A.N.A.S.;

b) all'obbligo di presentare, successivamente all'aggiudicazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, l'accordo sottoscritto tra l'impresa ed il proprietario dell'area da occupare per l'allestimento del cantiere con computo metrico relativo agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;

- la Commissione giudicatrice dell'appalto di cui trattasi, a conclusione dell'incarico, dichiarava l'offerta della ditta SANT'ANGELO SRL meritevole di aggiudicazione in quanto ritenuta sotto l'aspetto tecnico nel complesso accettabile, rispondente alle esigenze e agli obiettivi della Stazione appaltante, nonché sotto l'aspetto economico congrua e conveniente anche per la particolarità della fornitura oggetto dell'appalto;

- con determinazione dirigenziale n.1080 del 24/10/2014, si aggiudicava definitivamente all'impresa SANT'ANGELO SRL, unico soggetto rimasto in gara, con l'obbligo dell'osservanza piena ed inscindibile di tutto quanto previsto negli atti di gara, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica recante il ribasso del 10,574% sull'importo di € 151'648,13 posto a base di gara, quindi per l'importo netto a corpo di €.144'777,23 (di cui €.120.410,44 per i lavori, €.13.861,03 per la progettazione definitiva ed esecutiva, €.1'341,39 per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, €.4'164,37 per oneri interni alle lavorazioni ed €.5'000,00 per oneri della sicurezza aggiuntivi, oltre iva come per legge;

- con medesima determinazione si rimodulava il quadro economico attinente l'intervento lasciando invariata la spesa che veniva confermata in €.210'000,00, interamente finanziata con oneri di urbanizzazione rivenienti dall'approvazione del Bilancio di previsione 2012 giusta deliberazione C.C. 37/2012 e per la precisione Impegno 2117/2 R.P. Bil 2014, Intervento 2.08.01.01, Cap. 2078216 avente ad oggetto "Acquisizione beni Immobili "Viabilità e Circolazione Stradali";

- In data 23/12/2014 il tecnico indicato dall'impresa SANT'ANGELO SRL ing. Silvio SCARCELLI trasmetteva "Nulla Osta" con prescrizioni dell' ANAS Prot. CBA-0040619-P, relativo alla progettazione esecutiva dell'intervento, acquisito al protocollo generale n.0000880 il 07/01/2015 di questo Ente;

- La ditta SANT'ANGELO SRL, con sede in Ginosa(TA), frazione Ginosa Marina in Viale Trieste civ. 2, avente quale Amministratore Unico SANTANGELO Stefania, trasmetteva all'ufficio contratti ed appalti del Comune di Altamura la seguente documentazione:

a) Procura institoria a favore di SANTAGELO Nicola, nato a Taranto il 14/09/1962, residente a Marina di Ginosa (TA) in Viale Pitagora, 42, mediante atto del Dr. Rosario PIRRO, notaio in Roma del 16/10/2014, registrato in Roma quale atto pubblico il 16/10/2014 al N.26551 1T;

b) Scrittura Privata del 13/11/2014 tra l'Impresa SANT'ANGELO S.r.l. mediante il suo procuratore institorio, Nicola SANTANGELO in qualità di fidejussore della Impresa Sant'Angelo, con CRIVELLI Riccardo Salvatore nato ad Altamura 18/03/1958 ed ivi residente in via Basento n. 10 C.F. CRV RCR 58C18 A225H

in qualità di comproprietario con il coniuge, per l'occupazione del fondo identificato in catasto terreni al Foglio di Mappa 159 p.lle 1926 e 1927 dell'estensione di 2000 mq circa e SANTANGELO Nicola nato a Taranto il 14/09/1962, residente a Marina di Ginosa (TA) in Viale Pitagora, 42, con cui il Signor CRIVELLI concede gratuitamente l'utilizzo del predetto fondo fino al 30.06.2015 per la sosta, parcheggio mezzi e/o attrezzature e/o merci;

- Quanto trasmesso, nello specifico con riferimento al punto **b)** che precede, lo scrivente comunicava all'impresa l'inammissibilità della scrittura privata prodotta poiché non garantiva la disponibilità dell'area per la realizzazione dell'opera;

- A tale comunicazione ed a riscontri pretestuosi dell'impresa aggiudicataria, seguiva la sottoscrizione di una nuova scrittura privata del titolare dell'area privata, da utilizzarsi quale area di cantiere per la esecuzione dei lavori, con il rappresentante dell'Ente in data 23/04/2015, denominato verbale d'intesa, riportante letteralmente i seguenti accordi:

1. Il Signor CRIVELLI si dichiara disponibile a cedere al Comune di Altamura la porzione di area necessaria per la realizzazione del marciapiede prospiciente via P. Colletta per una larghezza di 2,25 m, oltre all'area necessaria per la sistemazione a monte dell'accesso al costruendo sottopasso, a titolo gratuito, riservandosi sulle stesse, per Se e per eventuali Suoi aventi causa, le potenzialità edificatorie e gli indici edificatori attribuibili alle aree a cedere, come previsto dalla NTA di PRG per la zona S2A e nel rispetto della Deliberazione di Giunta Comunale n.148/2008;

2. Il Signor CRIVELLI, inoltre, dà la disponibilità ad occupare temporaneamente l'area di sua proprietà al fine di procedere con l'espletamento delle diverse fasi di realizzazione e varo del sottopasso;

3. L'Amministrazione Comunale si impegna ad espletare, a propria cura e spese, il frazionamento delle aree da acquisire, a titolo gratuito, per la realizzazione del marciapiede prospiciente via P. Colletta e per la sistemazione a monte dell'accesso al costruendo sottopasso, nonché le spese per l'acquisizione definitiva al patrimonio comunale;

4. L'Amministrazione comunale si obbliga a farsi carico degli oneri per la realizzazione del predetto marciapiede, già inserito nella progettazione definitiva dell'opera, degli oneri relativi allo spostamento della recinzione presente, allo spostamento del fontanino presente ad angolo con via Putignano a collocarsi su suolo pubblico e al ripristino dello stato dei luoghi per l'occupazione temporanea;

5. In aggiunta, l'Amministrazione Comunale al fine di limitare le dimensioni dell'area da occupare permanentemente in proprietà Crivelli in prossimità dell'accesso da monte al sottopasso, provvederà a far modificare al progettista esecutivo le dimensioni del portale previsto in progetto; **(Come riportato nella planimetria allegata)**;

6. Al momento della presentazione del progetto in variante, da parte del Signor CRIVELLI Riccardo, tale istanza sarà considerata correlata all'istanza originaria e sarà esaminata nei termini disciplinati dalla L.241/90 e ss.mm.ii.;

- con determinazione 790 del 02/09/2015 si approvavano la progettazione definitiva, per quanto di competenza, ed il progetto esecutivo per la realizzazione di un passaggio pedonale su via Pietro Colletta in adiacenza al sottopasso della SS. 96 alla chilometrica 80+250, stante la scrittura privata presentata dall'impresa appaltatrice ed il verbale d'intesa del 23.04.2015 sottoscritto tra il Legale Rappresentante di questo Ente e il proprietario dell'area privata ad utilizzarsi come area di cantiere;

- con Determinazione dirigenziale n.1063 del 10/11/2015 venivano nominati il Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Fase Esecutiva l'ing. Giuseppe CANNITO e Collaudatore tecnico-amministrativo l'ing. Antonio IURLANDINO, a cui facevano seguito la sottoscrizione delle relative scritture private che ne formalizzavano il ruolo;

- il contratto di appalto con l'impresa SANT'ANGELO veniva stipulato in data 19/01/2016 Rep. N.4939 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle il 28/01/2016 al N.860 Serie 1T, avendo costituito cauzione definitiva mediante Polizza Fidejussoria n.802254008 emessa da CARIGE ASSICURAZIONI – agenzia di Ginosa Marina – del 19/12/2014, svincolabile nei termini di legge;

- A seguito di denuncia delle strutture in c.a. ad eseguirsi presso la Città Metropolitana di Bari Servizio Edilizia Pubblica Territorio e ambiente – sezione “Genio Civile, calcoli statici ed edilizia sismica”, giusta prot. 169459 del 15/12/2015 e successive integrazioni prot.26551 del 24.2.2016, si conseguiva autorizzazione Prat. n.09/2016 del 01.03.2016 registro Comune di Altamura per l'inizio dei lavori riferibili alla

classe d'uso 4 di cui al D.M. 14/01/2008, ai sensi dell'art.94 del D.P.R. N.380/01 – Deposito valido anche ai sensi e per gli effetti dell'art.65 del D.P.R. 380/01;

- I lavori venivano consegnati in data 04/04/2016 come da verbale sottoscritto in pari data, in cui si ribadiva la durata dei lavori in 100 gg, naturali e consecutivi, individuandone per il 12/07/2016 la fine lavori;
- in data 14/07/2016 la Direzione Lavori delle opere Statiche in c.a., trasmetteva in triplice copia la relazione a strutture ultimate, a cui seguiva inoltrato agli uffici della Città Metropolitana di competenza tramite SUE – Comune di Altamura prot. U0049109 del 15/09/2016;
- con determinazione dirigenziale n.596 del 15/07/2016 e con disposizione sottoscritta dal RUP e Dirigente del VI Settore LL.PP. del 01/08/2016 prot. n.52822, a seguito di richieste motivate si concedevano due periodi di proroga, rispettivamente di 20 gg e di successivi 30 gg, fissando la nuova data di fine lavori coincidente con il 31.08.2016;
- con nota prot. 55022 del 10/08/2016, il nominato Collaudatore Tecnico-Amministrativo, trasmetteva n.3 copie del Collaudo Statico per la struttura in c.a., a cui seguiva inoltrato agli uffici della Città Metropolitana di competenza tramite SUE – Comune di Altamura prot. U 0058394 del 15/09/2016;
- con determinazione n. 733 del 05/09/2016, si approvavano gli atti tecnico-contabili ed amministrativi relativi alla perizia di variante suppletiva, redatti dalla D.L. il 09/08/2016, attestando che la stessa, rientrava nella fattispecie del combinato disposto dall'art. 132 c.1 lett. b) e lett. c) e dall'art. 161 c.7, c.12 e c.16 del D.P.R. 207/2010, resosi necessaria per la risoluzione di situazioni/problematiche sorte durante la esecuzione dei lavori, nel solo interesse della amministrazione comunale, sottoscritta da parte dell'impresa appaltatrice senza apporre alcuna riserva;
- la D.L. trasmetteva certificato di ultimazione dei lavori del 12/09/2016, con cui precisava che i lavori si potevano sostanzialmente ultimati nei termini contrattuali e degli atti di proroga concessi, a meno di alcune lavorazioni che elencava, assegnando ulteriori giorni 7 per la loro esecuzione;
- In data 13/10/2016 l'impresa SANT'ANGELO sottoscriveva contratto aggiuntivo Rep. N.4959 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle il 27/10/2016 al N.10281 Serie 1T, avendo costituito cauzione definitiva mediante Polizza Fidejussoria n. 803183540 emessa da AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. – agenzia di Ginos Marina – del 16/09/2016, svincolabile nei termini di legge;
- in data 23/12/2016 si sottoscriveva con l'impresa SANT'ANGELO SRL verbale di presa in consegna anticipata dell'opera ai sensi e nei termini dell'art.230 del DPR 207/2010;
- in data 27/12/2016 con nota prot. 87055 si trasmetteva all' ANAS Compartimento Viabilità Puglia -Bari- via PEC, in ottemperanza al nulla osta prot CBA-0040619-P, collaudo statico delle strutture in c.a. del sottopasso pedonale alla SS96 realizzato al Km 80+250;
- con nota del 04/01/2017 il Responsabile del Procedimento, sulla base delle informazioni assunte presso i settori interessati della Stazione Appaltante, rendeva dichiarazione di assenza di cessione dei crediti da parte dell'impresa appaltatrice;
- con determinazione dirigenziale n.16 del 20/01/2017 si approvavano gli atti tecnico-contabili ed amministrativi attinenti al 2° ed ultimo SAL, conto finale, trasmesso in data 23/12/2016, giusta nota prot. 86893 del 27/12/2016, dalla D.L., conclusosi con l'emissione del 2°Certificato di pagamento, il tutto sottoscritto dall'impresa esecutrice in pari data, unitamente al registro di contabilità senza apporre riserva alcuna;
- con nota prot. Interno 4205 del 24/01/2017 il Capo Servizio Segreteria trasmetteva l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso ai creditori dal 27/12/2016 al 16/01/2017, ai sensi dell'art.218 del DPR 207/2010 e attestava l'assenza di reclami e/o osservazioni in merito, il tutto a seguito di formale richiesta del RUP, giusta nota prot. n. 0086928 – I del 27/12/2016;
- con nota prot. 5424 del 27/01/2017 la Direzione Lavori trasmetteva Relazione sul conto finale, redatta ai sensi dell'art.200 del D.P.R. 207/2010, sottoscritta dall'impresa senza riserve di sorta;
- in data 31/01/2017, lo scrivente RUP redigeva Relazione sul Conto Finale, ai sensi dell'art.202 del D.P.R. 207/2010;
- a seguito di invito PEC con nota prot.U6733 del 01/02/2017 si consegnava al collaudatore tutta la documentazione, di cui all'art.217 del D.P.R. 207/2010;
- le lavorazioni relative alla demolizione della citata piastra in c.a. e allo smaltimento del materiale, non sono

state contabilizzate, e pertanto, escluse dalle spettanze dell'impresa appaltatrice;

- con nota prot. 15501 del 08/03/2017 il collaudatore, ing. Antonio IURLANDINO, trasmetteva unitamente alla documentazione ricevuta dalla Stazione Appaltante, l'Atto Unico di Collaudo sottoscritto dalle diverse figure professionali e dall'impresa SANT'ANGELO srl senza apporre alcuna riserva;
- con determinazione dirigenziale n.280 del 20/03/2017, si approvava l'atto unico di collaudo Tecnico-Amministrativo;
- l'intervento si è concluso in linea con il quadro normativo vigente prima dell'entrata D.Lgs 50/2016, e quindi in ossequio con quanto disciplinato dall'art. 216 di quest'ultimo e secondo quanto contrattualizzato;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot.9428 del 13/02/2017 il signor CRIVELLI Riccardo, chiedeva la rimozione della piastra di varo in c.a. e l'integrale ripristino dello stato dei luoghi, al momento non fatta demolire dall'impresa appaltatrice per manifestate volontà amministrative di voler acquisire una intera fascia di suolo parallela al marciapiede prospiciente via P. Colletta avente una larghezza tale da contenere interamente l'intera piastra interrata, ritenuta, e ritenibile, stabilizzante quale fondazione di quanto sovra-insistente e non interferente con potenziali e/o possibili costruzioni realizzabili in futuro sull'area, sia da parte del privato e sia di tipo pubblico, cedendo contestualmente una fascia di suolo avente pari consistenza disposta parallelamente a via Locorotondo in aderenza al suolo del CRIVELLI di titolarità comunale, pur se questi partecipava agli incontri per l'eventuale permuta di diritti e/o proprietà di cui innanzi;
- Ne è testimonianza l'invito del Sindaco Prof. Giacinto FORTE, rivolto ai Dirigenti del VI Settore LL.PP., del III Settore Sviluppo e Governo del Territorio del I Settore Servizi Amministrativi e al Cittadino (Patrimonio), per definire un diverso utilizzo dell'area a parcheggio previsto nel progetto di edificazione interessante le particelle nn. 1926 e 1927 su cui era stato espresso un primo parere dal Settore LL.PP. del 11/12/2009 e per il quale era stata formulata richiesta di rivisitazione con nota del 09/11/2016, convocandoli presso il Settore LL.PP. alle ore 11,00 del 04/04/2017;
- con nota del 14.04.2017 prot.25566 del 18/04/2017 il Signor CRIVELLI Riccardo, richiamando il verbale d'intesa del 23/04/2015, chiedeva la demolizione dei rostri perché, secondo lo stesso, non conformi alla planimetria allegata al verbale d'intesa sottoscritto, nonché il rilascio dell'area;
- con nota PEC del 05/09/2017 prot. 0057144, avente come oggetto la costituzione in mora, a firma dell' Avv. Antonio CLEMENTE in nome e per conto del Signor CRIVELLI, per la non avvenuta demolizione della platea di varo, affermando che lo stesso era stato illecitamente e illegittimamente occultato nel sottosuolo e che l'area non era stata ancora consegnata al suo assistito;
- con nota del 27/10/2017, prot. 0073528-U del 07/11/2017, si riscontrava la PEC dell' Avv. CLEMENTE, esplicitando le ragioni per cui non si era dato corso alla demolizione della platea di varo, e precisando che qualora il suo assistito non fosse più interessato alla eventuale permuta di cui innanzi, l'Ente avrebbe provveduto, a seguito di relativo impegno di spesa, alla rimozione della citata platea in cemento armato e a dar corso al frazionamento dell'area privata occupata dal realizzato marciapiede prospiciente via Pietro Colletta, in ottemperanza a quanto stabilito con verbale d'intesa del 23/04/2015;
- con nota del 08/11/2017 acquisita al prot. generale dell'Ente con il n.0074512 del 10/11/2017, l' Avv. Antonio CLEMENTE in nome e per conto del Signor CRIVELLI, ribadiva la necessità di provvedere alla immediata rimozione del manufatto e al rilascio del suolo;
- in riscontro alla precedente nota il 3° Servizio Infrastrutture del VI Settore LL. PP. con nota del 15/11/2017, prot.0077430 del 21/11/2017 comunicava all' Avv. Antonio CLEMENTE , che avrebbe provveduto, a quanto richiesto, in tempi brevi a seguito di individuazione di idonea impresa;
- Con Ricorso ex art. 702 BIS CPC presso il Tribunale di Bari dell'avv. Antonio CLEMENTE, acquisito al protocollo generale del Comune di Altamura al n. 0011125 del 12/02/2018, il Signor CRIVELLI Riccardo, rifacendosi al verbale d'intesa sottoscritto il 23/04/2015, chiedeva giudizialmente la rimozione dei manufatti i c.a. realizzati sulla sua area e la consegna dell'area stessa;

EVIDENZIATO CHE:

- Lo scrivente, ing. Saverio C.D. FIORE, ha quantificato in € 21.000,00 (Euro ventunomila/00) la spesa complessiva necessaria per l'intervento diretto alla rimozione dei menzionati manufatti (*platea di varo e piattaforma di appoggio box-cantiere*), di cui per lavori €15'980,00= comprensivo di €358,40= per oneri

della sicurezza diretti, con esecuzione in ripristino dello stato dei luoghi, applicando i prezzi unitari del listino della Regione Puglia dell'anno 2017;

- E' prioritario l'interesse dell'Amministrazione a procedere con la rimozione dei manufatti, al momento ancora presenti su area privata CRIVELLI-ORESTE, così come stabilito con il richiamato verbale d'intesa del 23/04/2015;

- con determinazione dirigenziale n.245 del 12/03/2018 si procedeva con la prenotazione dell'impegno di spesa per la rimozione della platea e del basamento box cantiere in c.a. per l'importo complessivo di € 21.000,00=, stabilendo di procedere alla individuazione del contraente mediante procedura di gara ai sensi dell'art.36 c.2 lett.c) del D.Lvo 50/2016, tramite centrale unica di committenza dei Comuni di Altamura e Poggiorsini, con procedura negoziata mediante l'invito di almeno 15 operatori economici iscritti nella piattaforma Empulia alla categoria OS23 a formulare offerta con unico ribasso sull'elenco prezzi unitari posti a base di gara, con esclusione delle offerte anomale di cui all'art.97 c.8 del D.Lvo 50/2016;

- per l'individuazione del contraente in tempi brevi e poter procedere alla rimozione della platea e del basamento box cantiere in c.a., nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di affidamenti di lavori pubblici, si è ritenuto necessario modificare i criteri di selezione dell'operatore economico previsti nella determinazione dirigenziale n.245/2018;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del Dlgs 50/2016, occorre adottare apposita determinazione a contrarre, indicando il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto e la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

RITENUTO

- di dover individuare nell'ambito degli elementi essenziali del contratto: 1) l'oggetto della prestazione; 2) il prezzo; 3) la durata del contratto; 4) il fine del contratto; 5) il criterio di selezione dei contraenti, vale a dire il tipo di procedura che l'Amministrazione intende esperire e i criteri per la selezione dell'offerta migliore tra quelli indicati in linea con quanto previsto nel D.L.vo n. 50/2016:

1. Oggetto della prestazione: LAVORI DI RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO ARMATO;

2. Prezzo:

il valore stimato del contratto attinente i lavori, al netto di Iva, è di € 15.980,00= comprensivo di € 358,40= per oneri della sicurezza diretti, con la puntualizzazione che le lavorazioni rientrano tra quelle esplicabili da operatori economici comprese nella Categoria OS23 e si contabilizzeranno "a misura";

3. Durata del Contratto:

20 giorni lavorativi, da conteggiarsi in giorni naturali e consecutivi dall'avvio dell'esecuzione del contratto;

4. Fine del Contratto:

Rimozione di manufatti in cemento armato realizzati su area privata, in occasione di realizzazione e varo del sottopasso pedonale di via P. Colletta;

5. Criterio di selezione:

La scelta del contraente economico, per la sottoscrizione di contratto da stipularsi "a misura", dovrà avvenire così come stabilito per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lvo 50/2016, utilizzando il criterio del minor prezzo;

- tenuto conto di operare con riferimento ad un intervento esecutivo, secondo quanto previsto dall'art.95 p.to 4 ed in linea con quanto previsto dall'art. 36 c.2 lettera a) del D.Lvo 50/2016, si procederà mediante affidamento diretto, previa consultazione di almeno cinque operatori economici da individuarsi dall'elenco delle Ditte fiduciarie del Comune di Altamura e/o iscritte nella piattaforma EmPulia alla categoria OS23, con lettera d'invito per la richiesta di formulazione offerta con l'indicazione di unico ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari, inviato unitamente al computo metrico;

DICHIARATO, che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii., come introdotto per effetto dell'art. 1 c. 41 della Legge 06/11/2012 n. 190, NON vi sono conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per il sottoscritto responsabile del procedimento;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al sig. Dirigente l'adozione del relativo provvedimento di modifica del criterio di selezione dell'operatore economico per la rimozione dei manufatti in cemento armato, realizzati su area dei Sigg. Crivelli-Oreste.

IL Responsabile del Procedimento

(ing. Saverio C.D. FIORE)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Lette e condivise le premesse innanzi riportate;
- Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;
- Visto il decreto sindacale n.24 del 16/02/2018 con il quale venivano assegnate le funzioni del dirigenziale del VI Settore LL.PP.;
- Visto l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;
- Visto l'art. 17 del D. Lgs. N. 165/01;
- Visti gli artt. dal 18 al 27 relativi alle modalità di gestione dell'entrata e della spesa, previste dal vigente Regolamento di Contabilità”;
- Visto il D. lgs n. 50/2016;
- Visto l'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Per tutto quanto esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli uffici competenti;

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;
- 2) **Confermare che:**
 - a. la prenotazione della somma di **€.21'000,00= (Euro ventunomila/00)** necessaria per l'intervento di rimozione dei manufatti in cemento armato, presenti su area privata dei Sigg. Crivelli-Oreste, trova copertura finanziaria al Bil. 2018 pcf 2.01.01.09.999 cod. bil. 1.11.2.202.Cap. 1520023 prenotazione nr. 866/2018;
 - b. e' prioritario l'interesse dell'Amministrazione a procedere con la rimozione dei manufatti, al momento ancora presenti su area privata CRIVELLI-ORESTE, così come stabilito con il richiamato verbale d'intesa del 23/04/2015, anche in relazione al giudizio instaurato;
 - c. l'importo dei lavori da affidare “a misura” ammonta a €.15'980,00=, comprensivo di €.358,40= per oneri della sicurezza diretti, con la puntualizzazione che le lavorazioni rientrano tra quelle esplicabili da operatori economici in possesso della Categoria OS23;
- 3) **Stabilire,**
 - a. di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. Lvo 50/2016, con il criterio del minor prezzo, previa consultazione di almeno cinque operatori economici da individuarsi dall'elenco delle Ditte fiduciarie del Comune di Altamura e/o iscritte nella piattaforma EmPulia alla categoria OS23, a cui sarà chiesto mediante lettera d'invito, la formulazione di un offerta mediante l'indicazione di unico ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari inviategli unitamente al computo metrico;
 - b. procedere all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, se ritenuta congrua;
- 4) **Dichiarare** ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., come introdotto per effetto dell'art. 1 c.41 della Legge 06/11/2012 n. 190, NON vi sono conflitti di interesse, anche potenziali, del sottoscritto in merito alla definizione del presente provvedimento.

5) Trasmettere copia del presente provvedimento, al Servizio Contratti ed Appalti, al Settore finanziario del Comune di Altamura e per la dovuta conoscenza, ai proprietari delle aree private interessate, fermo restando gli ulteriori impegni sottoscritti dalle parti con il verbale d'intesa del 23/04/2015 in riferimento al frazionamento ed acquisizione/cessione gratuita dell'area realizzata a marciapiede.

**IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE
Arch. Antonio Vendola**

Redatta da S.Fiore



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 563**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **INFRASTRUTTURE**

Oggetto: **MODIFICA P.TO 4) DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.245 DEL 12/03/2018, ATTINENTE I CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE, PER LA RIMOZIONE PLATEA E BASAMENTO BOX-CANTIERE IN C.A, POSIZIONATI SU AREA PRIVATA CRIVELLI-ORESTE (F.M. 159 P.LLE 1926 E 1927)**

Nr. adozione settore: **73** Nr. adozione generale: **540**

Data adozione: **16/05/2018**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **14/05/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. F.sco Faustino

VISTO AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR. 267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA: "I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA."

Altamura, li.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO

f.to
